



**Concessione per l'esercizio
dell'aeroporto di Lugano-Agno**

(appendice A)

del 16 settembre 1996

Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE),

a seguito della domanda della Città di Lugano del 25 gennaio 1993,

in applicazione degli articoli 37 e 37a della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), degli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1), nonché degli articoli 10 e 11 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)

rilascia

alla Città di Lugano

la concessione per l'esercizio dell'aeroporto di Lugano-Agno.

1. Oggetto

- 1.1. Si rilascia alla Città di Lugano la concessione per l'esercizio dell'aeroporto di Lugano-Agno.
- 1.2. Gli attuali impianti e installazioni dell'aeroporto sono illustrati con i dati e i piani contenuti nella Pubblicazione d'informazione aeronautica (AIP) della Svizzera; l'esercizio si basa sulle disposizioni della presente concessione.
- 1.3. Per i progetti di costruzione si applicano le disposizioni della procedura secondo la legislazione edilizia e la concessione edilizia per aeroporti.
- 1.4. La concessione per l'esercizio viene rilasciata in funzione del volume di esercizio derivante dall'ampliamento dell'aeroporto. L'ampliamento dell'aeroporto viene regolato dalla concessione quadro del 16 settembre 1996.

2. Diritti

La concessione autorizza l'esercizio a scopo commerciale dell'aeroporto e la riscossione di tasse aeroportuali.

3. Obblighi

3.1. Obbligo di ammettere utenti

- 3.1.1. La concessionaria è obbligata a mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili ammessi al traffico nazionale ed internazionale in vista di un uso disciplinato, secondo le prescrizioni sulla navigazione aerea e le disposizioni della presente concessione.
- 3.1.2. Per ragioni legate alla sicurezza del traffico o alla lotta contro il rumore, la concessionaria può limitare l'ammissione di singole categorie di aeromobili nel regolamento di esercizio, d'intesa con l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

3.2. Esercizio dell'aeroporto

La concessionaria è tenuta a garantire un esercizio ordinato dell'aeroporto e a gestire quest'ultimo secondo le prescrizioni determinanti della legislazione in materia di navigazione aerea e nel quadro della presente concessione e del regolamento di esercizio.

3.3. Regolamento di esercizio

- 3.3.1. Il regolamento di esercizio del 9 novembre 1995 è approvato.

3.4. Orario di esercizio

- 3.4.1. Su riserva delle ulteriori limitazioni fissate nel regolamento di esercizio, l'orario di esercizio è il seguente:
- tutti i giorni dalle ore 0600 alle ore 2300 per il traffico di linea
 - tutti i giorni dalle ore 0700 alle ore 2200 per gli altri voli.
- 3.4.2. In casi eccezionali, in particolare per voli di ricerca, salvataggio, con malati o feriti, di polizia e con aeromobili dello Stato, la concessionaria è tenuta a garantire l'utilizzo dell'aeroporto anche al di fuori degli orari indicati alla cifra 3.4.1.
- 3.4.3. La Direzione dell'aeroporto può, per ragioni importanti, autorizzare alcuni voli al di fuori dell'orario di esercizio. Essa tiene un registro in cui riporta le autorizzazioni eccezionali con relativa motivazione.
- 3.4.4. La concessionaria può, se necessario, limitare provvisoriamente l'orario di esercizio, d'intesa con l'UFAC.

3.5. Direzione dell'aeroporto

- 3.5.1. La concessionaria designa una Direzione dell'aeroporto, i cui diritti e obblighi nonché incarichi affidatili dalla Confederazione sono contenuti in un elenco delle incombenze per capi d'aerodromo stabilito dall'UFAC.
- 3.5.2. La designazione della Direzione e delle persone con funzioni tecniche direttive nell'ambito dell'esercizio dell'aeroporto necessita l'autorizzazione dell'UFAC.

3.6. Obblighi rispetto all'ambiente

3.6.1. La concessionaria è tenuta a presentare all'autorità competente, entro 6 mesi dalla data in cui la presente concessione è passata in giudicato, una domanda di concessione per un mezzo di trasporto pubblico, che garantisca il collegamento dell'aeroporto con i principali centri urbani della regione. L'Ufficio federale dell'aviazione civile deve essere informato in merito.

3.6.2. I valori di esposizione al rumore, secondo il catasto di esposizione al rumore del settembre 1995 basato su 38'000 movimenti, non devono essere superati. La concessionaria è tenuta a garantire l'adempimento di queste condizioni quadro per mezzo di provvedimenti contro l'inquinamento acustico a livello tecnico, organizzativo e di esercizio.

In caso di superamento dei valori limite rispetto al catasto di esposizione al rumore, alla concessionaria vengono accordate facilitazioni per continuare l'esercizio dell'aeroporto, nonostante il superamento dei valori limite di immissione.

3.6.3. La concessionaria è tenuta ad ordinare provvedimenti di isolamento acustico in tutte le zone dove vengono superati i valori limite. Essa può dimostrare che in determinati locali sensibili al rumore non vengono superati i valori limite. In questo caso l'autorità esecutiva può dispensarla dall'obbligo di prendere provvedimenti di isolamento acustico.

La fattibilità e l'efficacia di ripari fonici vanno verificate nella parte di edificio della ditta Pharmaton a nord della pista e direttamente vicino alla via di rullaggio. Se la fattibilità e l'efficacia sono dimostrate, occorre realizzare dei ripari fonici. Solamente in secondo luogo vanno presi provvedimenti di isolamento acustico sull'edificio stesso.

I provvedimenti di isolamento acustico devono essere presi dopo che la concessione per l'esercizio è passata in giudicato. Vanno presi innanzitutto provvedimenti di isolamento acustico nelle zone in cui vengono superati i valori di allarme.

Il piano di isolamento acustico deve essere fatto approvare dall'autorità esecutiva. Quest'ultima fissa le scadenze per la sua esecuzione.

I relativi costi sono a carico dell'esercente dell'aeroporto.

3.6.4. La prevista strada di accesso a nord deve servire esclusivamente al traffico di servizio e al traffico merci. Essa non deve essere aperta al traffico privato motorizzato dei passeggeri.

3.6.5. L'accesso a sud mediante la via Aeroporto non deve essere utilizzato, nell'interesse dei vicini quartieri residenziali. Il traffico da e verso l'aeroporto deve avvenire lungo il perimetro dell'aeroporto sulla via Fausto Coppi.

4. Vigilanza

4.1. L'esercizio dell'aeroporto è sottoposto alla vigilanza dell'UFAC.

4.2. Per motivi di servizio, i funzionari del DFTCE, della polizia e dell'Amministrazione delle dogane hanno diritto ad accedere sempre ed ovunque all'interno dell'aeroporto.

5. Durata di validità

La presente concessione per l'esercizio è limitata a 30 anni. La sua durata di validità decorre dal momento in cui passa in giudicato.

6. Trasferimento della concessione

La concessione può essere trasferita ad un terzo, previa autorizzazione del DFTCE.

7. Ritiro della concessione

Il DFTCE può limitare o ritirare la concessione senza indennizzo, se la concessionaria contravviene gravemente o ripetutamente ai suoi obblighi o quando non sono più adempiuti i requisiti per un utilizzo sicuro ed un esercizio compatibile con l'ambiente.

8. Revoca dell'autorizzazione di esercizio

Con l'entrata in vigore della concessione per l'esercizio è revocata l'autorizzazione di esercizio del 30 maggio 1974.

3003 Berna, 16 settembre 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE DEI TRASPORTI,
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE ENERGIE



Moritz Leuenberger

Appendice:

- Catasto di esposizione al rumore del settembre 1995

Allegato:

- Regolamento di esercizio del 9 novembre 1995